

Assicurazione sulla vita in forma mista a prestazioni rivalutabili

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Poste Vita S.p.A.

Postevita
GruppoAssicurativoPostevita

Postafuturo da grande
Contratto in forma mista a prestazioni rivalutabili (Ramo I)
25/05/2022
Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Poste Vita S.p.A., Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, Indirizzo sito internet: www.postevita.it, Indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it

Poste Vita S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana, appartenente al Gruppo Poste Italiane e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Poste Italiane S.p.A., con Sede Legale e Direzione Generale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma, Italia. Recapito telefonico: 06.54924.1, Numero Verde 800.316.181, indirizzo sito internet: www.postevita.it, indirizzo e-mail: infoclienti@postevita.it, PEC: postevita@pec.postevita.it, ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in forza dei provvedimenti ISVAP n. 1144 del 12/03/1999, n. 1735 del 20/11/2000, n. 2462 del 14/09/2006 e n. 2987 del 27/6/2012, è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione con il n. 1.00133 ed è la Capogruppo del "Gruppo Assicurativo Poste Vita" iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi con il n. 043.

I dati sulla situazione patrimoniale di Poste Vita, di seguito riportati, si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2020:

- il patrimonio netto ammonta a 4.679,79 milioni di euro, di cui 1.216,61 milioni di euro relativi al Capitale sociale e 3.463,18 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio
- l'indice di solvibilità riferito alla gestione vita risulta essere pari al 300% e rappresenta il rapporto tra i mezzi propri ammissibili pari a 11.189 milioni di euro ed il requisito di capitale pari a 3.732 milioni di euro.

Per le informazioni patrimoniali e di solvibilità si rimanda alla "Relazione Unica sulla solvibilità e condizione finanziaria" del Gruppo Poste Vita consultabile sul sito internet della Compagnia al seguente link: www.postevita.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Gli investimenti del presente prodotto sono effettuati in coerenza con le politiche adottate dalla Compagnia in materia di integrazione dei rischi di sostenibilità. In particolare, la Politica di Investimento Responsabile prevede che i rischi di sostenibilità siano gestiti attraverso strategie di esclusione, di valutazione ESG delle operazioni d'investimento e di monitoraggio periodico del profilo ESG dei portafogli. La Compagnia si impegna anche a trasmettere la Politica ai gestori terzi a cui delega la gestione dei propri portafogli affinché questi assicurino l'applicazione ed il rispetto degli stessi principi.

Particolare attenzione è posta verso taluni rischi di natura ESG, per cui il Gruppo ha previsto delle procedure dedicate volte al monitoraggio di emittenti in settori ritenuti maggiormente esposti a rischi di natura sociale e ambientale: tale impegno e le relative politiche sono formalizzati all'interno della «Linea Guida per l'investimento in settori sensibili», nelle quali sono dettagliati i criteri di valutazione, i parametri e le soglie di rischio e le conseguenti azioni da porre in essere per emittenti coinvolti nel settore dei combustibili fossili, del carbone o in attività di test sugli animali oppure sanzionati per violazioni dei diritti umani.

In accordo con alcuni studi¹ di riferimento sul tema ESG si può evincere che l'integrazione dei fattori ESG nelle decisioni di investimento può non sempre aumentare la performance del portafoglio, ma è anche improbabile che sia un freno significativo ai rendimenti.

Le scelte di investimento sono operate anche sulla base di analisi non finanziarie che prendono in considerazione i fattori ESG, secondo quanto definito dalle Policy di Responsabilità ESG (a cui si rimanda per maggiori approfondimenti <https://postevita.poste.it/compagnia/gruppo-assicurativo-poste-vita.html>). Sul sito web della Compagnia è inoltre riportata l'Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (a cui si rimanda per maggiori dettagli) in relazione a (i) integrazione dei rischi di sostenibilità nel processo d'investimento della Compagnia; (ii) impatti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e modalità di engagement adottate; (iii) informazioni aggiuntive riguardanti l'integrazione di criteri ESG all'interno delle politiche di remunerazione adottate dalla Compagnia.

In ogni caso, si precisa che gli investimenti sottostanti il presente prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili (così come attualmente definiti dal Regolamento europeo 2020/852).

¹ OECD Business and Finance Outlook 2020 - Sustainable and Resilient Finance.



Quali sono le prestazioni?

Postafuturo da grande è di assicurazione sulla vita in forma mista, a premio annuo costante, con rivalutazione annuale positiva o negativa del capitale in base al risultato realizzato dalla Gestione Separata Posta ValorePiù.

- **Prestazioni in caso di vita:** alla scadenza del contratto Poste Vita pagherà al Beneficiario “Secondo Assicurato”, se in vita:
 - il capitale garantito di importo prefissato in polizza all'atto della stipula. Tale capitale è pari al totale dei premi versati
 - un ulteriore importo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale assicurato maturato alla data di scadenza ed il capitale garantito
 - il “Premio di Diploma” pari al 30% del cumulo dei premi previsti dal piano dei versamenti, se il Beneficiario “Secondo Assicurato” ha conseguito alla data di scadenza una votazione pari al 100% del massimo previsto dall'ordinamento vigente. Se invece la votazione è compresa tra 96% e 99%, il Premio di Diploma sarà pari al 10% del cumulo dei premi previsti dal piano.
- **Prestazione in caso di decesso o invalidità del Contraente “Primo Assicurato”:** se nel corso della durata del contratto si verifica la morte o l'invalidità totale e permanente del Contraente “Primo Assicurato”, Poste Vita verserà in un'unica soluzione tutti i premi lordi ricorrenti mancanti, fino alla data prevista di fine pagamento premi, attivando la garanzia Esonero Pagamento Premi. Pertanto, anche ai fini del calcolo dell'importo del Premio di Diploma, in tale eventualità i premi ricorrenti si intendono tutti completamente versati.
- **Prestazione in caso di decesso del Beneficiario “Secondo Assicurato”:** qualora avvenga il decesso del Beneficiario “Secondo Assicurato” prima del compimento della scadenza contrattuale, la polizza cessa e quanto maturato fino a quel momento viene liquidato agli eredi del Secondo Assicurato.

Il Regolamento della Gestione interna Separata Posta ValorePiù è disponibile sul sito internet www.postevita.it.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono assicurati eventi, quali: la non autosufficienza, la malattia grave e gli infortuni che determinino inabilità temporanea.



Ci sono limiti di copertura?

Non sono previsti periodi di sospensione della copertura.

Il rischio di morte del Contraente “Primo Assicurato” è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.

È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:

- dolo del Contraente o dei Beneficiari
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi
- infortuni e/o malattie dovuti/correlati all'uso di droghe (se non prescritte) o da alcolismo cronico o acuto dell'assicurato
- sono parimenti esclusi gli eventi dovuti/correlati al consumo anche occasionale di stupefacenti, di sostanze psicotrope, allucinogeni e simili e/o allo stato di ubriachezza
- partecipazione attiva dall'Assicurato a fatti di guerra o missioni di pace, salvo che non derivino da obblighi verso lo Stato italiano. In questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione
- professione che comporti una maggiorazione di rischio (quali le professioni che richiedono esposizione ad alta tensione, radiazioni, gas, acidi, esplosivi, veleni, ed i lavori sotterranei, subacquei o su impalcature, tetti, ponti, in miniere, cave, pozzi e stive, ecc.) e che, pur in essere al momento della sottoscrizione del contratto, non venga indicata nella Dichiarazione di Buono Stato di Salute.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

La domanda di liquidazione può essere presentata allegando per ogni richiesta, copia del codice fiscale e di un documento di identità non scaduto:

- presso l'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta
- per raccomandata a/r a: **Poste Vita S.p.A., Liquidazioni Vita - Viale Europa, 190 - 00144 Roma**
- tramite la propria Area Riservata dal sito www.postevita.it (per le richieste di riscatto).

In caso di recesso

Il Contraente deve inviare a **Poste Vita S.p.A. - Portafoglio Vita** la richiesta firmata insieme a:

- originale di polizza
- eventuali appendici.

In caso di riscatto totale

il Contraente deve inviare a Poste Vita la richiesta di pagamento firmata insieme a:

- l'originale di polizza o la denuncia di smarrimento
- eventuali appendici
- consenso scritto del Beneficiario o, se minore alla data di richiesta, dell'esercente la postestà genitoriale, autorizzato ai sensi di legge.

In caso di scadenza

il Beneficiario "Secondo Assicurato" deve inviare a Poste Vita la richiesta di pagamento firmata con l'indicazione del voto di esame insieme a:

- l'originale di polizza o la denuncia di smarrimento
- eventuali appendici
- diploma autenticato di scuola media superiore, se il voto di esame è uguale o superiore al 96% della votazione massima.

Per l'attivazione della "Garanzia Esonero Pagamento Premi":

- **in caso di decesso** del Contraente "Primo Assicurato", il Beneficiario, o il suo legale rappresentante, deve inviare a Poste Vita:
 - richiesta di attivazione garanzia esonero pagamento premi firmata dal Beneficiario
 - certificato di morte dell'Assicurato; relazione dell'ultimo medico curante, oppure relazione medica
 - in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio), copia del verbale redatto dalle Forze dell'Ordine, o Certificato della Procura, o altro documento rilasciato dall'Autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso
 - eventuali ulteriori documenti potranno essere richiesti nel caso in cui quelli precedentemente elencati non risultassero sufficienti a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e/o ad individuare con esattezza gli aventi diritto.
- **in caso di invalidità totale e permanente**, il Contraente "Primo Assicurato", o chi per suo conto, deve inviare a Poste Vita:
 - dichiarazione firmata dall'assicurato che riporti il "consenso al trattamento dei dati personali relativi alla salute", ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679/UE (GDPR)
 - richiesta di pagamento firmata dall'assicurato in qualità di Beneficiario
 - il "Questionario di Invalidità Totale e Permanente - Assicurato"
 - il "Questionario di Invalidità Totale e Permanente - Medico"
 - documentazione relativa alle visite specialistiche e/o diagnostiche e/o a ricoveri effettuati successivamente all'evento che ha comportato l'invalidità permanente, comprovante l'evoluzione della stessa.


In caso di pagamento agli eredi del Secondo Assicurato, dovrà essere inviata a Poste Vita la seguente documentazione:

- richiesta di pagamento firmata dagli aventi diritto
- certificato di morte dell'Assicurato
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata con l'indicazione di assenza o meno del testamento e con l'indicazione dell'unicità degli eredi
- decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra gli aventi diritto vi siano soggetti minori o incapaci
- copia di un documento identificativo e del codice fiscale per ogni avente diritto.

Poste Vita si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti se fossero necessari per verificare l'obbligo di pagamento. In ogni caso, ad esclusione per l'esonero pagamento premi in caso di decesso del Contraente Primo Assicurato, l'avente diritto deve essere identificato presso un Ufficio Postale, preferibilmente quello di sottoscrizione della polizza, munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale.

Qualora fosse residente all'estero, è invitato a recarsi, munito di un documento di identità in corso di validità e di codice fiscale, presso il Consolato Italiano, oppure presso un Notaio, per provvedere all'autenticazione della firma, trasmettendone l'attestazione a: **Poste Vita S.p.A., Liquidazioni Vita - Viale Europa, 190 - 00144 Roma.**

| | |
|---|--|
| Cosa fare in caso di evento? | <p>Prescrizione: il termine di prescrizione, cioè il periodo di tempo entro il quale è possibile far valere i propri diritti al pagamento, è stabilito dalla legge in 10 anni dal decesso dell'Assicurato, (art. 2952 del Codice Civile). Se gli aventi diritto non richiedono gli importi dovuti entro 10 anni, Poste Vita ha l'obbligo di versare le somme al Fondo istituito con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge 27 ottobre 2008, n. 166).</p> <p>Erogazione della prestazione: dal momento in cui riceve la documentazione completa presso la propria sede, Poste Vita paga la somma dovuta entro 30 giorni a condizione che sia stata effettuata l'identificazione dell'avente diritto. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora al saggio legale, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.</p> |
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <p>Le dichiarazioni del Contraente "Primo Assicurato" devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, relative a circostanze tali per cui Poste Vita se avesse conosciuto il vero stato delle cose non avrebbe dato il proprio consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, la stessa ha diritto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di dolo o colpa grave, (art. 1892 del Codice Civile), di: <ul style="list-style-type: none"> - impugnare il Contratto dichiarando di voler esercitare il diritto di chiederne l'annullamento entro tre mesi dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'inesattezza o della reticenza delle dichiarazioni fornite dal Contraente Primo Assicurato - rifiutare il pagamento della somma assicurata, nel caso in cui il sinistro si verifichi prima che sia decorso il termine di tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza ▪ nel caso non sussista dolo o colpa grave, (art. 1893 del Codice Civile), di: <ul style="list-style-type: none"> - recedere dal Contratto mediante dichiarazione da farsi all'assicurato entro tre mesi dal giorno in cui è stata conosciuta l'inesattezza della dichiarazione o della reticenza (art. 1893 del Codice Civile) - ridurre le somme assicurate in proporzione alla differenza fra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato qualora fosse stato conosciuto il vero stato delle cose ove il sinistro si verifichi prima che l'inesattezza delle dichiarazioni o la reticenza sia conosciuta da Poste Vita o prima che la Compagnia abbia dichiarato di recedere dal Contratto. <p>L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica delle prestazioni in base all'età reale.</p> |

|  Quando e come devo pagare? | |
|--|--|
| Premio | <p>Postafuturo da grande prevede il versamento di un premio annuo (pagato con frequenza annuale o mensile) di importo non inferiore a 600 euro nel caso di pagamento annuale o di 50 euro nel caso di pagamento mensile. Stante la natura del contratto, è altresì previsto un limite annuale massimo, del premio ricorrente, fissato a 6.000 euro.</p> <p>I versamenti aggiuntivi possono essere di importo non inferiore ad 250 euro ciascuno e non superiore a 2.500 euro. Il Contraente Primo Assicurato può versare i premi aggiuntivi anche online, dalla propria area riservata sul sito www.postevita.it, per importi minimi di 100 euro e massimi di 2.500 euro ciascuno. L'importo può essere addebitato solo sul Conto BancoPosta intestato al Contraente, abilitato al Conto BancoPosta online.</p> <p>La durata del periodo di pagamento dei premi annui è fissata a 10 anni dalla sottoscrizione del Contratto e, in ogni caso, l'età massima del Contraente Primo Assicurato al termine dei pagamenti non dovrà superare i 75 anni. Ciò significa che, per Contraenti di età superiore a 65 anni, la durata pagamento premi si calcola come differenza tra l'età massima a scadenza (75 anni) e l'età del Contraente alla sottoscrizione del contratto.</p> <p>Il versamento del premio iniziale ed i versamenti di premio aggiuntivi, possono essere effettuati esclusivamente tramite addebito sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale o tramite assegno circolare o bancario. I versamenti di premi aggiuntivi effettuati da persone fisiche diverse dal Contraente "Primo Assicurato" (i "Terzi"), purché da questo espressamente autorizzate al versamento mediante apposito documento di delega da consegnarsi presso l'ufficio postale in cui tale operazione è effettuata, potranno essere effettuati esclusivamente tramite addebito su Conto Corrente BancoPosta intestato al delegato. I versamenti successivi al primo previsti dal piano dei pagamenti, devono essere effettuati mediante addebito sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale. In caso di estinzione del conto BancoPosta, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il versamento del premio, oltre che con addebito sul Libretto di Risparmio Postale, anche tramite bollettino di conto corrente postale precompilato. Il premio è comprensivo di imposte.</p> <p>In caso di estinzione del conto BancoPosta, al fine di consentire la prosecuzione del contratto, è consentito il versamento del premio, oltre che con addebito sul Libretto di Risparmio Postale, anche tramite bollettino di conto corrente postale precompilato che sarà inviato all'indirizzo del Contraente.</p> |
| Rimborso | <p>Poste Vita S.p.A. è tenuta al rimborso del premio versato, al netto delle eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.</p> |
| Sconti | <p>Nel caso in cui il Contraente sia un dipendente o un pensionato del Gruppo Poste Italiane, i costi trattenuti sul Premio sono scontati del 50%.</p> |



Quando comincia la copertura e quando finisce?

| | |
|--------------------|---|
| Durata | <p>Il Contratto è concluso nel momento in cui la polizza, firmata da Poste Vita viene sottoscritta dal Contraente "Primo Assicurato". L'assicurazione ha efficacia, a condizione che sia stato pagato il primo premio annuo o la prima rata mensile di premio, dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza. La scadenza è fissata in modo univoco alla data di compimento del 20mo anno di età del "Secondo Assicurato". La copertura assicurativa è subordinata alla dichiarazione di buono stato di salute del Contraente Assicurando, ovvero alla sottoscrizione dei questionari sulle attività sportive e/o dei questionari sulle professioni.</p> <p>La durata del periodo di pagamento dei premi annui (pagati con frequenza annuale o mensile) è fissata a 10 anni dalla sottoscrizione del Contratto.</p> |
| Sospensione | <p>È prevista la possibilità per il Contraente Primo Assicurato di sospendere in qualsiasi momento il versamento del premio ricorrente, fermo restando il diritto di riprendere il pagamento dei premi entro il termine massimo di 6 mesi dalla scadenza dell'ultimo premio ricorrente pagato. Superato il termine massimo per la riattivazione il contratto si definisce in Riduzione.</p> |



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

| | |
|--------------------|---|
| Revoca | <p>Le previsioni normative relative alla revoca della proposta non trovano applicazione. Il Contraente potrà recedere dal contratto.</p> |
| Recesso | <p>Entro 30 giorni dalla stipula del contratto si può recedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ inviando una raccomandata a/r a: Poste Vita S.p.A. - Portafoglio Vita - Viale Europa, 190, 00144 Roma ▪ presentando la richiesta di recesso all'Ufficio Postale che ha in carico la polizza e che fornirà adeguata assistenza, per presentare la richiesta. <p>Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di recesso, completa di tutta la documentazione, Poste Vita deve rimborsare al Contraente la somma dovuta.</p> |
| Risoluzione | <p>Fattispecie non prevista.</p> |



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

| | |
|---------------------------------------|---|
| Valori di riscatto e riduzione | <p>Postafuturo da grande è un contratto che riconosce un valore di riscatto totale e di riduzione.</p> <p>Il Contraente "Primo Assicurato", trascorso il termine previsto l'esercizio del diritto di recesso, può esercitare il diritto di riscatto totale della somma maturata. L'importo riconosciuto in caso di riscatto è calcolato, alla data di richiesta, in base alla rivalutazione del capitale assicurato nella Gestione Separata Posta ValorePiù senza applicazione di alcun costo o penalità.</p> <p>In caso di riscatto richiesto nei primi anni della durata contrattuale il Contraente Primo Assicurato sopporta il rischio, per effetto dei costi, di ottenere una liquidazione di importo inferiore ai premi versati.</p> <p>Superato il termine massimo per la riattivazione (6 mesi dalla scadenza dell'ultimo premio ricorrente pagato), il contratto che si definisce in Riduzione rimane comunque in vigore e le prestazioni a scadenza in caso di vita del "Secondo Assicurato" si modificano come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il capitale di importo prefissato in polizza all'atto della stipula ridotto in proporzione al rapporto tra il piano dei versamenti periodici effettuati e il piano inizialmente previsto ▪ un ulteriore importo pari alla differenza (se positiva) tra il capitale assicurato maturato a tale data, in relazione al piano dei pagamenti effettivamente effettuati, ed il capitale di cui al punto precedente ▪ il "Premio di Diploma Ridotto", pari al 30% del cumulo dei premi ricorrenti effettivamente versati fino al momento della riduzione, se il "Secondo Assicurato" ha conseguito alla data di scadenza una votazione pari al 100% del massimo previsto dall'ordinamento vigente. Se invece la votazione è compresa tra 96% e 99%, il Premio di Diploma sarà pari al 10% del cumulo dei premi ricorrenti effettivamente versati. |
| Richiesta di informazioni | <p>Eventuali informazioni riguardanti il valore di riscatto, possono essere richieste direttamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ al numero verde 800.316.181 ▪ alla casella di posta elettronica infoclienti@postevita.it ▪ per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente recapito: Poste Vita S.p.A. - Marketing e Supporto commerciale retail, Viale Europa 190 - 00144 Roma. <p>Attraverso il suddetto Numero Verde è anche possibile richiedere l'invio, via posta ordinaria, al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Contraente, di duplicati del documento unico di rendicontazione della posizione assicurativa.</p> |



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a Clienti al dettaglio caratterizzati da una conoscenza ed esperienza anche di base dei mercati e degli strumenti finanziari e da una propensione al rischio anche bassa, che intendano cogliere in un orizzonte temporale di lungo termine le opportunità di rendimento di una gestione assicurativa costituendo un piano di accumulo finalizzato all'ottenimento di una disponibilità futura a favore di un Beneficiario di età massima pari a 10 anni alla sottoscrizione, con la garanzia del completamento del piano anche in caso di decesso o di Invalidità totale e permanente e con la possibilità di fruire di un ulteriore bonus al termine degli studi del minore, senza esporre il capitale investito a possibili perdite dovute alle oscillazioni dei mercati finanziari.

Il Contraente Primo Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve avere un'età anagrafica minima di 18 anni e massima di 70 anni. Il Beneficiario Secondo Assicurato, al momento della sottoscrizione, deve avere un'età anagrafica massima di 10 anni.

Il prodotto non è idoneo per le controparti qualificate e per Clienti con età anagrafica superiore a 70 anni, che ricerchino investimenti destinati a soggetti con età superiore a 10 anni o il cui obiettivo d'investimento non coincida con la finalità di costituire, in maniera graduale, una disponibilità futura a favore di Beneficiari terzi.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, sono previsti i seguenti costi:

• Costi per riscatto

| | |
|---------------------------|---------|
| Costi per riscatto totale | nessuno |
|---------------------------|---------|

• Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicato nel KID, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è pari al 35,7% dei "Costi di Ingresso" (Costi una tantum).



Quali sono i rischi e qual è il potenziale di rendimento?

In caso di decesso del Beneficiario Secondo Assicurato o alla scadenza del Contratto, se lo stesso è in vita, Poste Vita paga un importo almeno pari alla somma dei Premi Versati.

In caso di riscatto totale prima della scadenza, Poste Vita paga un importo almeno pari ai Premi Versati, al netto dei costi.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|--------------------|---|
| All'IVASS | Nel caso in cui il reclamo presentato a Poste Vita abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it |
| Alla Consob | Nel caso in cui il reclamo presentato a Poste Vita abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi alla Consob, Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma; pec: consob@pec.consob.it . Info su: www.consob.it . È possibile rivolgersi alla Consob per reclami concernenti l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Testo unico dell'intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la corretta redazione del KID e la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo da parte dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'articolo 1, lettera w-bis), del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, e successive modificazioni e integrazioni. |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):

| | |
|--|---|
| Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98) - Sistema alternativo obbligatorio. |
| Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm) o dalla normativa applicabile. |

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Imposta sui premi: i premi corrisposti per le assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni.

Detrazione fiscale dei premi: i premi versati per le assicurazioni sulla vita di puro rischio, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo la copertura del rischio di morte, di invalidità permanente non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto annualmente ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura e nei limiti previsti dall'articolo 15 del D.P.R. 917/1986 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) vigente alla data del versamento. Nel plafond di detraibilità previsto dalla normativa fiscale, rientrano anche i premi versati dal Contraente Primo Assicurato a fronte di altre assicurazioni sulla vita o assicurazioni contro gli infortuni stipulate prima del 1° gennaio 2001. Qualora soltanto una componente del premio pagato per l'assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.

Regime fiscale delle somme corrisposte: per le somme corrisposte da Poste Vita, in dipendenza dell'assicurazione sulla vita sin qui descritta, ad accezione di quelle percepite a fronte del premio corrisposto dall'Assicurato a copertura della garanzia Esonero Pagamento Premi, la differenza, se positiva, tra il capitale maturato ed i premi versati è soggetta a tassazione mediante l'applicazione di una imposta sostitutiva determinata con aliquota del 26%, ridotta in proporzione alla parte del rendimento eventualmente riferibile ad investimenti in titoli di Stato ed equiparati, assoggettati a tassazione con aliquota del 12,50% (aliquota applicata secondo i criteri previsti dal Decreto Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e successive modificazioni, dall'Art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, e dagli Artt. 3 e 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89). In seguito al decesso del Beneficiario Secondo Assicurato, il capitale è esente da imposta sulle successioni.

AVVERTENZE

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERE, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE È POSSIBILE CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.